

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: Le regole per la compensazione del credito Iva 2017**

Con l'inizio del nuovo anno le imprese possono utilizzare in compensazione i crediti scaturenti dalle dichiarazioni annuali; va però ricordato che tale possibilità incontra diversi vincoli. In questa sede ci occuperemo del **credito Iva maturato al 31.12.2017**, che potrà essere utilizzato senza problemi fino al raggiungimento della soglia di 5.000 Euro, mentre per importi superiori bisognerà attendere il 10° giorno dalla presentazione della dichiarazione IVA munita di visto di conformità.

LE REGOLE SULLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2017					
<b>LIMITE MASSIMO PER LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE</b>	La <b>compensazione orizzontale</b> dei crediti incontra un primo <b>limite massimo</b> al suo utilizzo, pari a <b>700.000 €</b> , così modificato dall'art. 9 comma 2 del D.l. 35/2013, al posto del precedente di 516.546,90 €. Si ricorda che <b>costituisce compensazione "orizzontale" la compensazione che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24</b> , ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico.				
<b>LIMITI ALLA COMPENSAZIONE CHE DIPENDONO DALL'AMMONTARE DI UTILIZZO DEL CREDITO</b>	<p><b>La compensazione del credito Iva 2017 può essere effettuata:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;"> <b>PER IMPORTI ≤ 5.000 €</b> </td> <td> <b>dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva.</b> Quindi ad esempio il credito IVA 2017, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2018.                     </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <b>PER IMPORTI &gt; 5.000 €<sup>1</sup></b> </td> <td> <b>Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, che deve essere munita del visto di conformità.</b> Ad esempio il credito IVA 2017, di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2018. Considerando che il modello IVA 2018 può essere presentato esclusivamente in forma autonoma nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018, presentando la dichiarazione IVA il primo giorno utile, cioè il 1° febbraio, <b>la compensazione</b> </td> </tr> </table>	<b>PER IMPORTI ≤ 5.000 €</b>	<b>dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva.</b> Quindi ad esempio il credito IVA 2017, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2018.	<b>PER IMPORTI &gt; 5.000 €<sup>1</sup></b>	<b>Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, che deve essere munita del visto di conformità.</b> Ad esempio il credito IVA 2017, di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2018. Considerando che il modello IVA 2018 può essere presentato esclusivamente in forma autonoma nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018, presentando la dichiarazione IVA il primo giorno utile, cioè il 1° febbraio, <b>la compensazione</b>
<b>PER IMPORTI ≤ 5.000 €</b>	<b>dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva.</b> Quindi ad esempio il credito IVA 2017, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2018.				
<b>PER IMPORTI &gt; 5.000 €<sup>1</sup></b>	<b>Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, che deve essere munita del visto di conformità.</b> Ad esempio il credito IVA 2017, di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2018. Considerando che il modello IVA 2018 può essere presentato esclusivamente in forma autonoma nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018, presentando la dichiarazione IVA il primo giorno utile, cioè il 1° febbraio, <b>la compensazione</b>				

<sup>1</sup> L'importo è aumentato a 50.000 Euro a favore delle start-up innovative (art. 25 D.l. 179/2012).

		(per importi superiori a 5.000 Euro) <b>non potrà avvenire prima dell'11.02.2018.</b>	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24</b>	<p>A seguito delle modifiche apportate dal D.l. 50/2017, <b>i mod. F24 che espongono un credito Iva</b> devono necessariamente <b>essere trasmessi tramite i servizi telematici</b> messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), a prescindere dall'importo utilizzato. E' stato infatti eliminato il precedente limite di 5.000 Euro al di sopra del quale i titolari di partita Iva dovevano utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Ora tali servizi devono essere utilizzati a prescindere dall'ammontare del credito compensato.</p> <p>L'obbligo è stato esteso al credito IRES/IRPEF/addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP nonché ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.</p> <p>In particolare con la Risoluzione n. 68/E del 09.06.2017 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i codici tributo per i quali sussiste l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici.</p>		
	<b>MOD. F24</b>		<b>MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MOD. F24</b>
	<b>SENZA COMPENSAZIONE</b>		Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) Servizi bancari (remote/home banking)
	<b>CON COMPENSAZIONE</b>	<b>SALDO A DEBITO</b>	Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)
	<b>SALDO A ZERO</b>		
<b>SOSPENSIONE DEL MODELLO F24</b>	<p>Nella Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una norma secondo cui l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio. Se il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello stesso, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni sono considerate effettuate alla data della loro effettuazione. In caso contrario, la delega di pagamento non sarà eseguita e le relative compensazioni non si considereranno effettuate.</p> <p>Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (ancora non pubblicato) dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione di questa norma.</p>		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
 Distinti saluti